

COMUNE DI PIEDIMULERA

AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI

(maschi e femmine)

IL SINDACO

Visto l'art.3 della legge 5 maggio 1952 n.405 (col quale venne sostituito l'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n.287), recante norme per l'aggiornamento biennale degli Albi definitivi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e Corte d'Assise d'Appello;

Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1441 relativa alla partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti d'Assise e nei Tribunali per i minorenni;

INVITA

Tutti coloro che non essendo già iscritti negli anzidetti Albi e siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10.04/1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 ad iscriversi presso quest'ufficio comunale, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi integrativi (maschi e femmine) dei Giudici Popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise d'Appello .

Piedimulera, 01.04.2013

IL SINDACO
Bertoia Gian Mauro

RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI D' ASSISE Estratto delle Legge 10.04.1951 n.287

Art. 9 – I Giudici Popolari della Corte d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godere dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale
- c) Eta' non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65
- d) Titolo finale d'istruzione di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – I Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello oltre i suddetti requisiti devono possedere il titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) I magistrati, ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di qualsiasi ordine e congregazione